

IL DECRETO-LEGGE CURA ITALIA PER I DIPENDENTI PUBBLICI

■ CONGEDI PARENTALI FIGLI CON ETA' INFERIORE AI 12 ANNI

Il decreto riconosce a tutti i lavoratori dipendenti dei settori pubblici con figli di età inferiore ai 12 anni fino a 15 gg di congedo pagato al 50% della retribuzione. Questi sono aggiunti a quanto già previsto. La misura può essere utilizzata alternativamente da entrambi i genitori. Sono esclusi i nuclei familiari nei quali uno dei genitori usufruisce di ammortizzatori sociali o misure analoghe. Il decreto prevede che le modalità per usufruire del presente diritto saranno definite dall'amministrazione di appartenenza. Come FP CGIL abbiamo scritto una lettera alle amministrazioni per chiedere un confronto per declinare velocemente questa procedura.

■ BABY SITTER-PERSONALE SANITARIO

Per i lavoratori del settore pubblico, privato, privato accreditato, appartenenti alla categoria degli infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, degli operatori sociosanitari e dei medici, i lavoratori del comparto sicurezza e del soccorso pubblico impiegato nella emergenza COVID-19 di baby sitter l'indennità è di 1000€. Il bonus deve essere richiesto tramite la procedura che verrà istituita dall'INPS.

■ ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI EX ART 33 (LEGGE 104)

Ai dipendenti titolare di L.104 c.3 è riconosciuto l'incremento di ulteriori e complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, che vanno ad aggiungersi ai tre giorni mensili già previsti. Il lavoratore potrà decidere l'utilizzo dei dodici giorni aggiuntivi in maniera continuativa o frazionata. Per il personale sanitario tale possibilità è riconosciuta compatibilmente con le esigenze di servizio.

■ TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI

Cosa accade se un lavoratore è sottoposto a sorveglianza attiva?

Il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine al periodo di sorveglianza attiva o permanenza fiduciaria domiciliare. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.

■ GESTIONE ASSENZE PER PARTICOLARI CASISTICHE

Per i lavoratori pubblici e privati, fino al 30 Aprile, il periodo di assenza prescritto dalle competenti autorità sanitarie sarà equiparato al ricovero ospedaliero nei seguenti casi:

- Riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (L.104 c.3)
- Certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'art 3 ,c.1, del D.L.2 Marzo 2020, n 9

Compete al medico curante redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine al periodo di sorveglianza attiva o permanenza fiduciaria domiciliare.